

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 13/09/2023

FATTO

La parte ricorrente, in qualità di erede, chiede la consegna di copia di tutta la documentazione inerente i rapporti intrattenuti dal *de cuius* con la banca convenuta nel periodo dal 1995 al 2011.

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- di aver domandato, in qualità di erede, la consegna di copia integrale della documentazione riferita ai rapporti intrattenuti dal *de cuius* presso l'istituto di credito convenuto, dalla loro apertura avvenuta nel 1995;
- in particolare, di aver domandato la consegna di *"copia della documentazione cartacea e di quanto eventualmente memorizzato su supporto analogico o su supporto informatico per verificare la consistenza dei conti e dei depositi dei titoli all'atto della loro apertura, i movimenti effettuati, la loro consistenza alla data della contestazione con la Sig.ra V*** L*** [cointestataria dei rapporti in essere tra il de cuius e la banca, n.d.r.] e per appurare l'esistenza di atti di donazione indiretta e/o depauperamento del patrimonio con intervento della delegata V*** L*** e in violazione della buona fede e della buona prassi bancaria"*;
- che il *de cuius*, al momento del decesso, intratteneva presso l'intermediario i seguenti rapporti:

- Conto corrente n. ***05/80;
- Polizza titoli n. ***38/11;
- che i suddetti rapporti risultano entrambi estinti nel 2018, *“per cui non dovrebbe essere ancora estinto l’obbligo decennale di conservazione dei dati”*;
- che in data 5/09/2022 la banca convenuta riscontrava la richiesta di accesso presentata dalla ricorrente facendo presente che i documenti disponibili in merito ai rapporti suindicati si riferivano al seguente periodo:
 - per il rapporto di conto corrente: dal 31/03/2012 al 27/04/2018;
 - in merito alla polizza di custodia titoli: dal 30/06/2012 al 30/06/2015;
- di ritenere che la documentazione relativa agli anni precedenti sia ancora nella disponibilità della banca, in quanto riferita ad operazioni *“già gestite mediante strumenti informatici”*;
- che il mancato invio della documentazione richiesta impedisce la verifica della consistenza iniziale del patrimonio del *de cuius*.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato che:

- con il presente ricorso parte istante, in qualità di erede, domanda la consegna di copia di tutta la documentazione contabile ultradecennale con riferimento ai rapporti che il *de cuius* intratteneva presso la banca convenuta e *“a dire della ricorrente estinti nel 2018”*;
- *“dalla lettura dell’“Oggetto della Controversia” sembra doversi ritenere che - per mero errore di battitura – il termine a cui riferirsi debba intendersi il 2011, in luogo del 2001 indicato, visto che la Banca ha fornito la propria disponibilità alla consegna di copia della documentazione dal 2012 in avanti”*;
- in sede di riscontro al reclamo, la banca si rendeva disponibile alla consegna di copia della documentazione contabile rispettivamente a partire dal 31/03/2012 per il conto corrente e dal 30/06/2012 per il dossier titoli;
- in linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Corte di Cassazione, n. 35039/2022) il limite decennale di conservazione delle scritture contabili attiene non solo alle singole operazioni, ma anche agli estratti conto (anch’essi oggetto di richiesta della ricorrente).

Parte ricorrente, con le proprie repliche ha contestato quanto eccepito dall’intermediario, sottolineando che il termine decennale di cui all’art. 119, IV co. TUB e art. 2220 cc *“può essere riferito, al massimo, alla documentazione contabile relativa alle singole operazioni, ma non alla documentazione riferita all’apertura del contratto e/o del conto, alle deleghe e alle firme depositate presso la filiale, che devono essere conservate, quantomeno, entro il termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto, estinto nella fattispecie nell’anno 2018”*.

Insiste, pertanto, *“fatta salva la documentazione contabile riferita alle singole operazioni”* per la trasmissione di *“quant’altro richiesto in riferimento alla documentazione contrattuale e agli estratti conto dall’anno 1995 al 2001”*.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente chiede che *“l’Arbitro voglia sollecitare nel caso ordinare all’attuale detentore dei dati [intermediario convenuto], subentrata nel rapporto a seguito di incorporazione della Banca C**** la consegna della documentazione dal 1995 al 2001 inclus”*.

Con riferimento al tipo di documentazione richiesta, in sede di repliche parte istante ha specificato di richiedere la consegna di copia della documentazione contrattuale e degli estratti conto con riferimento al periodo dal 1995 al 2001.

L’intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso concerne la consegna di copia di tutta la documentazione contabile ultradecennale con riferimento ai rapporti che il *de cuius* intratteneva presso la banca convenuta relativi al periodo dal 1995 al 2001.

Sulla base delle dichiarazioni concordanti delle parti, delle circostanze riferite e non contestate, nonché della documentazione in atti il Collegio rileva che:

- il *de cuius* era contitolare con la sig.ra V*** L*** di un rapporto di conto corrente e di un dossier titoli aperti presso la banca convenuta dal 1995 al 2018;
- la ricorrente, in qualità di figlia ed erede del *de cuius*, domanda la consegna di copia della documentazione contrattuale e degli estratti conto con riferimento ai suddetti rapporti, al fine di ricostruire l'asse ereditario.

Parte ricorrente non ha versato in atti documentazione volta ad attestare il proprio status di erede; tuttavia, l'intermediario ha depositato copia della dichiarazione di successione del 22/11/2012. In proposito, il Collegio ritiene, seguendo l'orientamento condiviso dei Collegi, che la dichiarazione di successione o la dichiarazione di esonero della presentazione della denuncia di successione siano evidenze idonee a comprovare la qualità di erede della parte ricorrente.

Con particolare riferimento alla data di estinzione dei rapporti di conto corrente e di dossier titoli che il *de cuius* intratteneva presso la banca, la ricorrente ha dichiarato nel ricorso che entrambi risultano estinti nel 2018. Tale circostanza non risulta specificamente contestata dalla parte resistente.

La domanda di parte ricorrente verte, in primo luogo, sulla consegna della documentazione contrattuale.

Per consolidato orientamento dell'ABF l'obbligo di consegna di copia della documentazione contrattuale – che nel TUB trova il suo fondamento nell'art. 117 - discende direttamente dal dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza ed eseguire il contratto secondo buona fede.

L'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale non soggiace al limite temporale di dieci anni, non trovando applicazione quanto disposto dall'art. 119 TUB per la documentazione bancaria.

I Collegi territoriali ABF hanno tuttavia precisato che il diritto a ottenere copia dei contratti è comunque soggetto al limite temporale, derivante, a seguito dello scioglimento del rapporto, dall'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 6490/2022, Collegio di Roma, decisione n. 21872/2021, Collegio di Milano, decisione n. 23087/2021).

Con riferimento alla richiesta di copia del contratto bancario, nella decisione n. 15404/2021 il Collegio di coordinamento ha osservato che: *“Per pacifico orientamento dell'ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali ... non rientra nell'alveo dell'art. 119 T.U.B. ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, nell'ambito disciplinato dall'art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto ed irrilevanza, a questi fini, del diverso termine di cui all'art. 119 T.U.B. (in proposito, Collegio di Bologna, decisione n. 16516/2017; Collegio di Bari, decisione n. 6548/2018; Collegio di Roma, decisione n. 6137/2021); l'obbligo dell'intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso”*.

Ciò posto, il Collegio ritiene che la banca convenuta debba procedere alla consegna di copia dei contratti di cui il *de cuius* era titolare o contitolare, non essendo trascorsi più di dieci anni dall'estinzione dei rapporti (fermo restando che l'intermediario, ad ogni buon conto non ha formulato alcuna rituale eccezione di prescrizione).

Parte ricorrente chiede inoltre la consegna degli estratti conto relativi ai rapporti intestati e cointestati al *de cuius* per il periodo 1995-2001.

Sul punto, il Collegio osserva che il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 15404/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *“L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.”*

Tale principio è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento, che con la decisione n. 6887/2022 ha ancor più chiaramente statuito che: *“il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni.”*

Nel caso di specie la richiesta di parte ricorrente è riferita al periodo 1995-2001, per cui essa è antecedente di oltre dieci anni il limite temporale previsto dall’art. 119 TUB. Per tale motivo il Collegio non può accogliere la domanda del ricorrente per quel che concerne la consegna degli estratti conto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA